



Prot. 35/2011

GIUSEPPE ZENTI
VESCOVO DI VERONA

OGGETTO: Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano di Verona.

DECRETO

Visto il canone 1254 §1 del Codice di diritto canonico (CJC): "La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente da potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri"; visto il can. 1281: "§1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscono gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette"; visto il can. 1295: "I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione"; vista la Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana approvata dalla 54^a Assemblea Generale in data 30.05.2005 e pubblicata in data 1.09.2005 nel *Notiziario C.E.I.* n. 8/9; viste le delibere C.E.I. nn. 20 del 27.3.1999, 37 del 21.09.1990 e 38 del 21.09.1990 e successive modifiche; considerato che la nozione di "amministrazione straordinaria" non corrisponde solo ad un criterio tecnico-giuridico, ma si fonda anche sul criterio economico della maggiore o minore importanza patrimoniale degli atti, e che l'importanza patrimoniale di un atto può nascere dalla sua consistenza quantitativa o dalla sua natura; in sostituzione di tutti i precedenti decreti vescovili emanati in materia, da ultimo quello emesso in data 30.12.2006 con Prot. N. 330/2006, il sottoscritto Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona

DECRETA

1. Sono da considerarsi **ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**, per i quali è richiesta, per la loro stessa validità ed a pena di nullità, la licenza scritta dell'Ordinario diocesano:
 - le alienazioni di beni (mobili e immobili), di qualsiasi valore, che costituiscono per legittima assegnazione, il patrimonio stabile di una persona giuridica;
 - i negozi per un valore fino a 250.000 €, che intacchino il patrimonio della persona giuridica, peggiorandone la condizione;
 - la cessione a qualsiasi della proprietà o di diritti reali, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, inerenti immobili o diritti appartenenti alla persona giuridica;
 - la cessione a qualsiasi terzo del godimento di immobili appartenenti o goduti dalla persona giuridica, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito (a titolo esemplificativo: locazione o comodato), per qualsiasi tempo e valore;
 - la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di beni mobili di valore superiore a € 10.000;
 - la costituzione o la partecipazione in società, associazioni e fondazioni ed enti collettivi di qualunque tipo;
 - la mutazione di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;
 - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, per qualsiasi valore: l'approvazione inerisce esclusivamente quanto oggetto del preventivo inerente detti lavori, senza possibilità di ampliamento delle voci di spesa;
 - l'esecuzione di lavori di ordinaria amministrazione eccedenti la somma di € 20.000,00;
 - l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
 - i contratti di lavoro autonomo per importi superiori a 10.000 €;
 - i contratti di mandato e di mediazione, per qualsiasi valore;
 - l'accettazione di liberalità di qualsiasi genere o specie gravate da onere modale o da condizione;
 - i negozi giuridici con cui si assumono nuove spese, per qualunque somma, rispetto a quelle indicate nel preventivo delle entrate e delle uscite di cui al can. 1284 §3 CJC, ove approvato;

- le contrazioni di debiti e le assunzioni di garanzie personali o reali di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi, persone fisiche;
 - gli acquisti di azioni, titoli, fondi e l'assunzione di qualsiasi forma di investimento finanziario;
 - la cointestazione con terzi di contratti di conto corrente bancario o di altri strumenti giuridici di utilizzo bancario;
 - la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione, attraverso qualsiasi strumento, su conti correnti od altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica;
 - la pattuizione con gli istituti di credito dell'utilizzo di strumenti telematici e/o informatici di movimentazione a distanza su contratti di conto corrente o su altri contratti bancari, quale, a titolo esemplificativo, quello denominato "home banking";
 - le attivazioni o le contestazioni di liti attive o passive avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
 - ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano caratteri di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore e comunque di tutti i beni schedati nell'inventario dei Beni storico - artistici della Banca dati della Diocesi di Verona;
 - ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci;
 - le rinunce alle liberalità di qualsiasi genere o specie o il rifiuto di offerte;
2. Sono da considerarsi ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, per i quali è richiesta, per la loro stessa validità ed a pena di nullità, la licenza del Vescovo diocesano, previo consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori (can. 1292 §1):
- le alienazioni di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore compreso tra € 250.000,00 ed € 1.000.000,00;
 - i negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale di valore compreso tra € 250.000,00 ed € 1.000.000,00;
 - le alienazioni di beni, mobili o immobili, che non costituiscono, per legittima assegnazione, il patrimonio stabile di una persona giuridica, ed il cui valore ecceda la somma di € 250.000,00;
 - la locazione di beni immobili di valore superiore alla somma di € 250.000, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico;
 - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, per un valore superiore ad € 250.000; l'approvazione inerisce esclusivamente quanto oggetto di preventivo di detti lavori, senza possibilità di ampliamento delle voci di spesa;
 - l'inizio, il subentro o la partecipazione di attività considerate commerciali ai fini fiscali;
 - la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma di € 250.000, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
 - i negozi giuridici con cui si assumono nuove spese rispetto a quelle indicate nel preventivo delle entrate e delle uscite di cui al canone 1284 §3 CJC, ove approvato, che comportino una spesa superiore alla somma di € 250.000;
 - ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci;
3. Sono da considerarsi ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, per i quali è richiesta, per la loro stessa validità ed a pena di nullità, oltre alla licenza del Vescovo, al consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, anche la licenza della Santa Sede (can. 1292 §2):
- le alienazioni di beni che costituiscono patrimonio stabile il cui valore eccede la somma di € 1.000.000,00; tali alienazioni, a norma del can. 1293 §1, richiedono altresì:
 - a. una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;
 - b. la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto;
 - le alienazioni di beni donati *ex voto* alla Chiesa;
 - le alienazioni di beni preziosi di valore artistico o storico;
 - i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica che eccedono la somma di € 1.000.000,00;

Verona, dalla Curia Diocesana, il giorno 7 marzo 2011.

d. Francesco Grazian
Don Francesco Grazian
Cancelliere vescovile



+ Giuseppe Zenti
GIUSEPPE ZENTI
Vescovo di Verona